



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	30.11.2012
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	23.11.2012
DECRETO RETTORALE	1375/2012 dd. 6.12.2012; 1009/2013 dd. 4.09.2013
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio di Staff Affari generali</i>

Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2013

a cura dell'Ufficio di Staff Affari generali

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) istituito presso l'Università degli Studi di Trieste.

Art. 2 – Attribuzioni e funzioni

1. Il DiSU, nell'alveo della normativa vigente ed in conformità con le direttive degli organi di Ateneo, espleta le sue funzioni nei campi della ricerca scientifica e dell'alta formazione all'interno dei settori scientifico-disciplinari di sua competenza anche promuovendo iniziative di carattere interdisciplinare.
2. Il DiSU svolge attività, ex articoli 31, 33 e 36 dello Statuto, di alta formazione, di ricerca, di divulgazione e di consulenza, anche in convenzione con altre strutture universitarie italiane e straniere, con istituzioni ed enti pubblici e privati.

Art. 3 – Composizione

1. Il DiSU è composto:
 - a. dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al DiSU;
 - b. dal personale tecnico-amministrativo in servizio presso il DiSU;
 - c. dagli assegnisti di ricerca e dai borsisti di ricerca che operano nel DiSU;
 - d. dagli studenti iscritti ai corsi di studio in cui il DiSU è unità principale, nonché dagli studenti iscritti a corsi di studio interdipartimentali di cui il DiSU ha la gestione amministrativa;
 - e. dagli studenti iscritti ai corsi o scuole di dottorato o scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Trieste, attivate presso il DiSU;
 - f. dagli studenti iscritti ai corsi o scuole di dottorato o scuole di specializzazione cui il DiSU è consorziato o associato, purché il loro supervisore sia un professore di ruolo o un ricercatore afferente al DiSU.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi del DiSU: il Direttore, il Consiglio, la Giunta, la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 5 – Il Direttore



1. Il Direttore rappresenta il DiSU ed esercita le funzioni previste dell'articolo 26 dello Statuto dell'Ateneo.
2. Il Direttore è eletto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto e dell'articolo 40 del Regolamento generale d'Ateneo.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio si rinvia ai regolamenti elettorali di attuazione del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 6 – Il Consiglio del DiSU

1. Il Consiglio è l'organo deliberante sulle attività del DiSU ed esercita le sue funzioni ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto e dell'articolo 38 del Regolamento generale d'Ateneo; nel rispetto dei principî del bilancio unico d'Ateneo, delibera sull'utilizzo del budget del DiSU predisposto dal Direttore coadiuvato dal responsabile della segreteria.
2. Il Consiglio è composto:
 - a. dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al DiSU;
 - b. dalla rappresentanza del personale tecnico-amministrativo del DiSU nella misura del trentacinque per cento del personale docente afferente;
 - c. dalla rappresentanza degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel DiSU, nella misura di 7.
 - d. dalla rappresentanza della componente studentesca del DiSU nella misura del quindici per cento del numero di componenti del Consiglio.
 - e. entro la quota di competenza della rappresentanza studentesca, un terzo dei seggi è riservata ai rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi o scuole di dottorato o scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Trieste, attivate presso il DiSU;
 - f. da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi o scuole di dottorato o scuole di specializzazione cui il DiSU è consorziato o associato, il cui supervisore sia un professore di ruolo o un ricercatore afferente al DiSU.
3. La convocazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinate ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento generale d'Ateneo.
4. Su invito del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta oppure su richiesta di un quarto dei componenti del Consiglio, limitatamente a specifici argomenti posti all'ordine del giorno e senza diritto di voto, possono essere ammesse alla riunione della stessa persone di cui si ritenga utile il contributo.
5. Possono essere ammessi ad assistere alle riunioni, limitatamente a specifici argomenti di loro interesse, componenti di cui all'articolo 3 che non siano membri del Consiglio, dietro approvazione da parte del Direttore o della Giunta di una richiesta presentata per iscritto da parte dei loro rappresentanti in Consiglio.

Art. 7 – La Giunta

1. La Giunta, di cui all'articolo 29 dello Statuto, coadiuva il Direttore nell'esercizio della sue funzioni.
2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario, da cinque rappresentanti eletti fra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al DiSU, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il DiSU, da due rappresentanti degli studenti.



3. Le candidature sono presentate al Direttore, che le rende note, entro il terzo giorno lavorativo precedente la data fissata per le elezioni. Nell'ambito delle rispettive componenti, ciascun elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.
4. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore.
5. Il responsabile della segreteria del DiSU partecipa ai lavori della Giunta senza diritto di voto.
6. La Giunta, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento generale d'Ateneo, è convocata dal Direttore o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. In caso di cessazione di un componente elettivo della Giunta subentra il primo dei non eletti della corrispondente rappresentanza; qualora non sia possibile procedere al subentro, entro ventuno giorni lavorativi dalla cessazione sono indette le elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
8. Su invito del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta, limitatamente a specifici argomenti posti all'ordine del giorno e senza diritto di voto, possono essere ammesse alla riunione della stessa persone di cui si ritenga utile il contributo.

Art. 8 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti esercita le funzioni previste ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto secondo le modalità di cui all'articolo 43 del Regolamento generale d'Ateneo.
2. La Commissione è composta da quattro docenti e da quattro studenti, designati dalle singole componenti presenti nel Consiglio, di norma rappresentativi dei diversi corsi di studio gestiti dal DiSU.

Art. 9 – Consiglio di Corso di studi

1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità didattiche del DiSU, di cui all'articolo 2, comma secondo del presente Regolamento, il Consiglio può istituire, ex articolo 32 dello Statuto, Consigli di Corso di studio.

Art. 10 – Sezioni

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 25, comma settimo dello Statuto e dell'articolo 37 del Regolamento generale d'Ateneo, può articolarsi in Sezioni individuate per criteri di affinità disciplinare.

Art. 11 – Centri di ricerca

1. In presenza di progetti di ricerca o linee di ricerca che risultino dotati di particolari caratteristiche di qualità e di continuità, facenti capo a almeno due professori di ruolo - o ricercatori di ruolo o ricercatori a tempo determinato - che siano qualificati ricercatori attivi, il Consiglio può, previa richiesta scritta, attribuire loro la qualifica di "Centri di ricerca" o "Laboratori".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

2. I “Centri di ricerca” o “Laboratori” non possiedono autonomia finanziaria, né competenze in materia di gestione di risorse logistiche, strumentali e di personale. Gli accordi o convenzioni che li riguardano sono autorizzati dal Consiglio del DISU e stipulati dal Direttore del DiSU in conformità alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo.

Art. 12 – Modifiche del Regolamento

1. Modifiche del presente Regolamento possono venire proposte dal Direttore o da almeno un quarto dei componenti del Consiglio.
2. La modifica del Regolamento deve essere approvata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 13 – Norme finali

1. Per ciò che nel presente testo non viene espressamente regolamentato si fa riferimento alla normativa vigente, che troverà applicazione in conformità alle direttive degli organi d’ateneo.